

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1077 DEL 26/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA FONDAZIONE "SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA" AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1111/23

Il Direttore amministrativo, temporaneamente delegato alla firma degli atti della U.O.C. Gestione Risorse Umane con provvedimento del Direttore generale n. 1027 del 20 giugno 2023, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Michela Conte

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con precedenti provvedimenti (deliberazioni n. 495 del 3 aprile 2019 e n. 607 del 7 aprile 2023) questa Azienda U.L.S.S. ha provveduto sulle richieste di collaborazione pervenute dalla Fondazione "Scuola di sanità pubblica", Ente strumentale di diritto privato della Regione del Veneto, in merito alla temporanea assegnazione di personale dipendente dell'U.L.S.S. agli Uffici della Fondazione nell'ambito di un progetto avente per obiettivo *"di potenziare le attività di supporto all'avvio dei nuovi progetti formativi assegnati alla Fondazione dalla Regione"*, richiamando – in particolare – le esigenze di funzionamento dell'Ente assegnatario in conseguenza della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1763 del 19 novembre 2018 con la quale *"la Regione ha assegnato alla Fondazione anche l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale – SRFSMG – a partire dalla XIV edizione del corso (AA 2018-2019)"*;
- con comunicazioni del 16 marzo 2023 (acquisite con i numeri 23586 e 23693 al protocollo dell'Azienda il giorno seguente) la Fondazione ha reso noto di aver indetto apposite procedure selettive per la ricerca di una figura nell'ambito del personale amministrativo dipendente delle Aziende del Servizio sanitario regionale da assegnare temporaneamente a tempo pieno e determinato per il supporto alle attività della Fondazione;
- con nota n. 1787 del 7 giugno 2023 (acquisita con il n. 48929 del protocollo dell'Azienda il giorno 8 giugno 2023) la Fondazione ha comunicato l'esito della selezione espletata indicando che è risultato vincitore della suddetta selezione il dott. Enrico BURTIROCCO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di assistente amministrativo, e ha chiesto pertanto di procedere alla stipula di un protocollo d'intesa disciplinante il periodo di assegnazione temporanea dell'interessato presso gli Uffici della Scuola di sanità pubblica;
- con nota n. 53320 di protocollo del 22 giugno 2023, l'Azienda ha espresso il parere favorevole alla stipula della convenzione contenente il protocollo d'intesa per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall'assegnazione temporanea del dipendente alle condizioni previste dal testo allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con protocollo n. 53435 del 22 giugno 2023 è stato acquisito l'assenso del dipendente interessato all'assegnazione a tempo pieno presso gli Uffici della Fondazione;
- con nota n. 1920 del 22 giugno 2023 (pervenuta con il n. 53581 al protocollo dell'Azienda il giorno 23 giugno 2023) la Fondazione ha confermato l'accettazione delle condizioni di disciplina del periodo di assegnazione temporanea del dipendente contenute nello schema di protocollo d'intesa trasmesso dall'Azienda.

Considerato che:

- risultano acquisiti all'istruttoria gli atti dell'avviso di selezione espletato dalla Fondazione, dai quali risulta confermata la posizione di vincitore del dott. Enrico BURTIROCCO, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda;

- l’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*;
- il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che *“Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera”*;
- in conformità agli atti della selezione espletata dalla Fondazione, lo schema di protocollo d’intesa prevede l’assegnazione temporanea a tempo pieno del dipendente interessato agli Uffici della Fondazione per il periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile – previo accordo degli Enti interessati – fino a un massimo di trentasei mesi;
- la Fondazione assume l’obbligo di integrale rimborso del trattamento economico ed accessorio corrisposto dall’Azienda al dipendente durante il periodo dell’assegnazione temporanea.

Dato atto che:

- dall’adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Azienda, trattandosi di assegnazione temporanea di un dipendente per la quale la Fondazione assegnataria assume l’obbligo di rimborso integrale del trattamento economico ed accessorio corrisposto.

Visto e richiamato:

- l’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto premesso, il Direttore Amministrativo, temporaneamente delegato alla firma degli atti della U.O.C. “Gestione Risorse Umane”, quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla Fondazione regionale “Scuola di sanità pubblica” intesa alla stipula della convenzione di protocollo d’intesa avente ad oggetto la disciplina delle condizioni per l’assegnazione temporanea del dipendente dott. Enrico BURTIROCCO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni indicate nelle premesse, l’assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. dott. Enrico BURTIROCCO, in qualità di assistente amministrativo, alla Fondazione “SSP – Scuola di sanità pubblica” con decorrenza dal giorno 1 luglio 2023 per il periodo di dodici mesi (e pertanto fino al 30 giugno 2024, compreso), eventualmente prorogabili – previa intesa degli Enti interessati – fino a un massimo di trentasei

mesi;

2. di approvare il testo della convenzione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da stipulare con la Fondazione assegnataria, disciplinante le condizioni dell'assegnazione temporanea del dipendente, come da testo allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte della Fondazione "Scuola di sanità pubblica", secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dal testo del protocollo d'intesa del quale trattasi;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONVENZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001

tra

Azienda ULSS 7 Pedemontana, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245, con sede a Bassano del Grappa (VI), in via dei Lotti, 40, rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4 maggio 1967, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della suddetta Azienda;

e

la Fondazione "SSP - Scuola di sanità pubblica", Partita IVA 04888490283 e Codice Fiscale 92088920282, con sede a Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1, rappresentata dal Dott. Francesco Cobello, nato a Venezia il giorno 16 aprile 1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore della suddetta Fondazione.

Premesso che:

- *le attività istituzionali della Fondazione "Scuola di sanità pubblica" hanno subito e stanno subendo annualmente un incremento esponenziale sia nel campo della formazione manageriale che in quello della formazione tecnico-professionale, in particolare sanitaria. Dal suo naturale bacino di utenza regionale sempre più spesso partecipano alla attività formative della Fondazione soggetti provenienti da altre regioni italiane e la Fondazione stessa è chiamata a svolgere attività anche al di fuori del territorio regionale;*
- *con delibera n. 1763 del 19/11/2018 la Regione ha assegnato alla Fondazione anche l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale – SFSMG – a partire dalla XIV edizione del corso (AA 2018-2019); si rende necessario potenziare le attività direzionali e, in particolare, le relazioni istituzionali regionali e nazionali della FSSP;*
- *quanto precede rende necessario potenziare le attività di supporto alla gestione dei nuovi progetti formativi assegnati alla Fondazione dalla Regione;*
- *tutte le Aziende ed enti del SSR hanno specifico interesse a contribuire allo sviluppo della potenzialità progettuale ed operativa della Fondazione in modo da ottimizzare la formazione dei propri professionisti e operatori e dare prestigio agli interventi formativi anche quale veicolo per attrarre al Veneto nuove risorse;*
- *la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" ha espletato un apposito avviso di selezione pubblica per l'individuazione di un dipendente del Servizio sanitario regionale da distaccarsi presso la Fondazione ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;*
- *con nota n. 1787 del 7 giugno 2023, la Fondazione ha comunicato l'esito dell'avviso di selezione del quale è risultato vincitore il sig. Enrico Burtirocco, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana in qualità di assistente amministrativo;*
- *l'Azienda ULSS 7 Pedemontana con nota n. 53320 del 22 giugno 2023 ha comunicato la disponibilità ad attivare l'assegnazione temporanea a tempo pieno del sig. Enrico Burtirocco alle condizioni previste dal presente protocollo d'intesa;*
- *visto l'art. 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

tra le parti si conviene quanto segue:

1 - OGGETTO

Il presente protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, disciplina l'assegnazione temporanea a tempo pieno presso Fondazione "Scuola di sanità pubblica" del sig. Enrico Burtirocco, dipendente di Azienda ULSS 7 Pedemontana in qualità di assistente amministrativo, affinché svolga l'attività di cui al successivo punto 2.

2 - ATTIVITÀ PROGETTUALE

La figura sarà addetta alla gestione dei finanziamenti e delle rendicontazioni e della erogazione delle borse di studio degli allievi della "Scuola di formazione specifica in medicina generale", nell'ambito della complessiva gestione del bilancio della Fondazione SSP.

In particolare, la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" precisa che al sig. Enrico Burtirocco sono attribuite le attività in qualità di responsabile amministrativo nell'ambito della gestione finanziaria e contabile della Fondazione nonché nella redazione del suo bilancio provvedendo, al fine, a dare attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 1763/2018, alla gestione e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale secondo le voci di spesa definite dalla Regione e alla liquidazione delle borse di studio degli studenti.

Per l'espletamento di tali funzioni il sig. Enrico Burtirocco opererà presso gli uffici di Montecchio Precalcino della Fondazione "Scuola di sanità Pubblica".

Il sig. Enrico Burtirocco, temporaneamente assegnato a tempo pieno presso la Fondazione "Scuola di sanità pubblica", rimane ad ogni effetto giuridico alle dipendenze dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, ferma restando l'attività prestata a favore della Fondazione stessa ai sensi del presente protocollo d'intesa.

Per tutto il periodo di assegnazione temporanea, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'Azienda di appartenenza, mantenendosi tutti gli istituti previsti dai vigenti CCNL applicabili, compreso il sistema dei diritti dei lavoratori derivanti da normative nazionali.

Resta inteso che l'assegnazione temporanea oggetto del presente protocollo d'intesa non comporta alcuna modifica in relazione ai diritti e alla natura pubblica del rapporto d'impiego del personale con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

A conclusione del periodo di assegnazione temporanea, il sig. Enrico Burtirocco ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

3 - DURATA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

In conformità alla selezione espletata, la durata del presente protocollo d'intesa è di 12 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi, a far data dalla sua sottoscrizione.

La proroga del protocollo d'intesa potrà essere disposta previo accordo delle parti nel caso in cui persistano le circostanze temporanee che ne hanno determinato la stipula, ovvero ne subentrino ulteriori non prevedibili.

La convenzione si risolverà:

- per sua scadenza naturale;
- per consensuale volontà delle Parti;
- per recesso unilaterale di una delle Parti, previo preavviso di almeno tre mesi.

4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico corrisposto al sig. Enrico Burtirocco è quello previsto dal corrispondente contratto collettivo dell'area comparto sanità e dal trattamento previsto dal contratto individuale di lavoro, il cui onere è a carico della Fondazione "Scuola di sanità pubblica".

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" potrà riconoscere al sig. Enrico Burtirocco, in ragione delle attività svolte, un compenso aggiuntivo.

In conformità alla selezione espletata, il compenso aggiuntivo per le attività progettuali espletate dal sig. Enrico Burtirocco presso la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" è stabilito da 10.000,00 (diecimila/00) a 15.000,00 (quindicimila/00) euro lordi annui, da ripartire in quote mensili. Anche l'onere economico aggiuntivo sarà a carico della Fondazione "Scuola di sanità pubblica".

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvederà direttamente all'erogazione dei compensi spettanti a favore del sig. Enrico Burtirocco, tramite emissione del cedolino paga comprensivo della rata dell'importo aggiuntivo mensilmente comunicato dalla Fondazione.

La Fondazione "Scuola di sanità pubblica" ristorerà – di norma trimestralmente – i costi sostenuti da Azienda ULSS 7 Pedemontana per la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge, sulla base di appositi rendiconti consuntivi da inviare anch'essi con cadenza di norma trimestrale.

5 - OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ENTE ASSEGNATARIO

In relazione all'assegnazione temporanea a tempo pieno del sig. Enrico Burtirocco presso la Fondazione, la stessa dovrà osservare i seguenti obblighi:

- affidare al sig. Enrico Burtirocco le mansioni connesse al progetto di cui in premessa ed al punto 2;
- comunicare all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, la rendicontazione mensile contenente tutti i dati necessari per la corretta redazione dei cedolini stipendiali, ivi comprese le voci relative a rimborsi, valutazioni dell'operato, etc., malattie, permessi e congedi ordinari, secondo i modelli aziendali utilizzati;
- comunicare tempestivamente all'Azienda ULSS 7 Pedemontana gli eventuali infortuni;
- comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, rimanendo in capo all'Azienda ULSS 7 Pedemontana il potere disciplinare;
- mettere a disposizione le strutture e l'organizzazione per l'espletamento dell'incarico affidato al personale temporaneamente assegnato.

6 - OBBLIGHI DEL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO

Il sig. Enrico Burtirocco assume le attività affidategli, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. È altresì tenuto a rispettare lo statuto, il codice deontologico, il modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 ed i regolamenti interni della Fondazione "Scuola di sanità pubblica".

7 - RISERVATEZZA

Il presente protocollo impegna le parti e il sig. Enrico Burtirocco a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra parte senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Le parti e il sig. Enrico Burtirocco si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita alla scadenza del presente protocollo d'intesa e, in ogni caso, a conservarla come depositari per almeno i cinque anni successivi dal termine finale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

8 - PRIVACY

Le parti e il sig. Enrico Burtirocco si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d'intesa.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le parti e il sig. Enrico Burtirocco prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente protocollo d'intesa.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

9 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Padova,

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Il Direttore generale
(Dott. Carlo Bramezza)

Fondazione "SSP - Scuola di sanità pubblica"
il Direttore
(Dott. Francesco Cobello)